



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 19/2021

OGGETTO: modifiche al regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli incarichi di segretario degli enti locali a seguito delle elezioni generali comunali del 20 e 21 settembre 2020.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **primo (1)** del mese di **aprile**, alle ore 9.00, in presenza presso la sede della struttura Enti locali della Regione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agencia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, ricomposto come da Decreto del Presidente della Regione n. 598 in data 08.11.2018.

Risultano presenti/assenti
(G= *assente giustificato*):

		Presente	Assente
ZUBLENA Enrica	PRESIDENTE	P	
BATTISTI Angela	VICEPRESIDENTE	P	
FILIPPINI Angelo	MEMBRO	P	
VALLET Tiziana	MEMBRO ESPERTO	P	
VICQUERY Sergio	MEMBRO	P	
TOTALE		5	0

Per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno assiste e cura la verbalizzazione il segretario REY René.

La Sig.ra Enrica Zublena, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 19 in data 1° aprile 2021

OGGETTO: modifiche al regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli incarichi di segretario degli enti locali a seguito delle elezioni generali comunali del 20 e 21 settembre 2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge regionale del 24 settembre 2019, n. 14 “Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d’Aosta”, che ha dettato le disposizioni per consentire lo svolgimento della procedura concorsuale volta al reclutamento di nuovi segretari degli enti locali della Valle d’Aosta, anche al fine di garantire la piena copertura dei posti di segretario in vista delle elezioni generali comunali del 2020;

Vista, altresì, la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (*Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all’articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14*), che, nelle more di una revisione complessiva e organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali, reca, tra l’altro, disposizioni per il conferimento degli incarichi di segretario degli enti locali;

considerato che l’articolo 4, comma 4, della suddetta legge conferma la competenza dell’Agenzia a definire i tempi e le modalità per l’assegnazione dei segretari, sulla base dei posti di segretario individuati a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali, come, peraltro, già previsto dal comma 1, dell’articolo 2, della l.r. 10/2015;

richiamata la propria deliberazione n. 12 del 11 marzo 2021, ad oggetto “Nuova approvazione del regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli incarichi di segretario degli enti locali a seguito delle elezioni generali comunali del 20 e 21 settembre 2020. Revoca della deliberazione n. 11 del 5 marzo 2021”;

vista la l.r. 29 marzo 2021, n. 4 “Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni

della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali”, con la quale sono state dettate ulteriori e, talora, diverse disposizioni in merito alla disciplina connessa con gli incarichi di segretario;

considerata la necessità di integrare e modificare il regolamento già approvato con la deliberazione 12/2021 sopra richiamata per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali alla luce delle nuove disposizioni recate dalla citata l.r. 4/2021;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1) di apportare le seguenti modifiche:

- all'art. 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 29 marzo 2021, n.4 (*“Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali”*)”;
- il comma 2 dell'art. 2 è abrogato;
- al comma 2 dell'art. 3 le parole “ e il Presidente del BIM” sono soppresse;
- dopo il comma 5 dell'art. 3 sono inseriti i seguenti commi:
“6. Coloro che, successivamente al 12 marzo 2021 (*data di entrata in vigore del presente regolamento*), si sono iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 46/1998, così come consentito in via eccezionale dall'art. 2, comma 1, della l.r. 4/2021, possono manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico di segretario per un massimo di tre sedi, comunicando il modulo “Manifestazione di disponibilità” di cui all'Allegato A, con le modalità di cui al precedente comma 5, entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione ad opera dell'Agenzia del provvedimento di avvenuta iscrizione.
7. In ogni caso, per gli iscritti di cui al precedente comma 6 la domanda di iscrizione implica l'accettazione dell'incarico presso uno qualsiasi degli enti locali, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, della l.r. 4/2021.”;
- al comma 1 dell'art. 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “o che si sono iscritti in via eccezionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, l.r. 4/2021”;



- al comma 3 dell'art. 4 le parole “, *fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 11 della medesima legge*” sono sostituite dalle seguenti: “*o che si sono iscritti in via eccezionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. 4/2021, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 11, della l.r. 46/1998*”;
- al comma 4 dell'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “*In questo caso l'incarico può essere affidato con decorrenza dal giorno successivo all'assegnazione del segretario da parte dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della l.r. 15/2020*”;
- al comma 1 dell'art. 5 le parole “*Decorsi trenta giorni dalla data in cui la Regione avrà dato comunicazione all'Agenzia dell'elenco degli ambiti territoriali ottimali*” sono sostituite dalle seguenti: “*Decorsi cinque giorni dalla pubblicazione e comunicazione dell'elenco dei segretari incaricabili di cui all'art. 4* “ e sono eliminate le parole “ *e il Presidente del BIM*”;
- al comma 6 dell'art. 5 le parole “, *il Presidente del BIM*” sono soppresse;
- il comma 3 dell'art. 6 è abrogato;
- il comma 4 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

“ 4. Il Sindaco o il Presidente dell'Unité verrà riconvocato dall'Agenzia in coda per una data successiva alla convocazione degli altri legali rappresentanti degli enti locali e potrà scegliere esclusivamente un segretario ancora a disposizione a quella data nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui non si presenti al proprio turno di convocazione oppure, pur presentandosi, non disponga dell'atto di individuazione controfirmato per accettazione dal segretario individuato;*
- b) nel caso in cui venga presentata la scelta di un segretario già scelto nei precedenti turni di convocazione;*
- c) nel caso in cui, avuto riguardo ai posti di segretario ancora disponibili e al numero di Segretari di parte prima non ancora scelti nei precedenti turni di convocazione, risulti raggiunto il numero massimo di incarichi conferibili ai Segretari di parte seconda e venga presentata la scelta di un ulteriore segretario appartenente a detta categoria;*
- d) nel caso in cui, avuto riguardo al numero massimo di incarichi conferibili ai Segretari di parte seconda e al numero di “Segretari secondariamente incaricabili” già scelti nei precedenti turni di convocazione, l'ulteriore scelta di un “Segretario secondariamente incaricabile” non consenta di rispettare l'ordine di priorità a favore dei “Segretari prioritariamente incaricabili” stabilito all'art. 4, comma 3, del presente regolamento;*



e) *in ogni altro caso in cui l'Agenzia ravvisi l'impossibilità di procedere oltre nelle operazioni di scelta.*”;

- all'art. 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“5. *La riconvocazione avverrà secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art.2, comma 1, della l.r. 10 del 2015.*
6. *Nei confronti degli enti locali che alla riconvocazione si renderanno inadempienti nell'individuazione dei segretari da assegnare, il Presidente dell'Agenzia, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvederà in via sostitutiva, con proprio atto, all'individuazione del segretario, mediante estrazione a sorte tra i soggetti ancora disponibili, all'assegnazione dello stesso all'ente nonché al conseguente conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 4, comma 4bis, della l.r. 4/2021.*”;
- l'art. 7 è abrogato;
- al comma 1 dell'art. 8 le parole “*Successivamente a ciascuna giornata di convocazione*” sono soppresse.
- il comma 3 dell'art. 8 è sostituito dal seguente: “*Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento, la data di decorrenza dell'incarico, individuata ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. 15/2020, sarà la medesima per tutti e verrà comunicata dall'Agenzia conclusa la procedura di assegnazione.*”.
- al comma 1 dell'art. 9 le parole “*assunzione del servizio*” sono sostituite con le seguenti: “*decorrenza dell'incarico*” e sono soppresse le parole “*e il Presidente del BIM*”;
- al comma 2 dell'art. 9 le parole “*medesima data di assunzione di servizio*” sono sostituite dalle seguenti: “*data di decorrenza dell'incarico*”;
- dopo il comma 3 dell'art. 9 è inserito il seguente comma:
“*4. I Segretari di parte seconda iscritti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/2021, che non accettino l'incarico, sono cancellati d'ufficio dall'Albo a conclusione del procedimento di conferimento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.*”;
- l'art. 10 è abrogato.

2) di dare atto che le suddette modifiche al regolamento entreranno in vigore dal primo giorno di pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4;

3) di dare atto che il testo del regolamento coordinato con le modificazioni di cui al punto 1), predisposto al fine di consentirne un'agevole consultazione, è allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.



**AGENZIA
SEGRETARI**

AGENCE RÉGIONALE
DES SECRÉTAIRES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DE LA VALLÉE D'AOSTE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Enrica ZUBLENA

Il segretario verbalizzante
René REY

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVA'**

L'obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del R.R. 4/99 come modificato con R.R. 1/2010, con esecutività in pari data del 2 aprile 2021.

Lì 2 aprile 2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
René REY